

Facciamo il punto

Ottobre 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di novembre 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Contributo addizionale Cigs in deroga

L'Inps, con il Messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, fornisce le indicazioni in merito al versamento del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono alla Cig in deroga prevista dal D.L. 48/2023 per completamento di piani di riorganizzazione e ristrutturazione: l'obbligo di versamento riguarda tutte le tipologie di Cig, compresa quella in deroga, da calcolare sulla cd. retribuzione persa.

Si precisa inoltre che i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria restano obbligati alla relativa contribuzione anche durante il periodo di integrazione per le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa.

Prepensionamento giornalisti

L'Inps, con il Messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023 fornisce chiarimenti sul requisito di permanenza minima dei giornalisti in Cigs ai fini del prepensionamento.

Possono accedere al prepensionamento i giornalisti che, al 13 ottobre 2023, siano stati ammessi alla Cigs per la causale di "riorganizzazione aziendale in presenza di crisi" e che ne fruiscano almeno un giorno al mese per almeno tre mesi, come previsto secondo la previgente prassi Inpgi, e rientrino in una delle seguenti casistiche:

- aver cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in Cigs per almeno 90 giorni;

- se non si è cessato il rapporto di lavoro, ci si trovi nell'impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in Cigs, poiché il tempo residuo per la fruizione completa dell'ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consente.

In tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in Cigs per almeno 90 giorni.

Contributo straordinario giornalisti

Con il Messaggio n. 3596 del 13 ottobre 2023, l'Inps fornisce indicazioni sulle modalità di denuncia e versamento del contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pari all'1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, previsto dalla Delibera Inpgi n. 27/2021, per i periodi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, che l'Inpgi aveva temporaneamente sospeso in attesa dei chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, considerato il trasferimento delle funzioni all'Inps.

Il Messaggio contiene le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens, precisando che la valorizzazione dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Contribuzione apprendistato di primo livello

Con il Messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 l'Inps comunica che, in considerazione del mancato rinnovo dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro sono tenuti al calcolo della contribuzione secondo la disciplina ordinaria, pari al 10%, ridotta al 5% per i primi tre anni di contratto.

Inoltre, per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota contributiva è fissata secondo le misure crescenti dell'1,50% nei primi 12 mesi, del 3% dal 13° al 24° mese e del 10% dal 25° mese in poi.

Si ricorda che l'apprendistato di primo livello non è soggetto al pagamento dei contributi Naspi (1,61%) e alla disciplina del contributo di licenziamento; è invece dovuta la contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali, poiché beneficia delle relative tutele a partire dal 1° gennaio 2022.

Esonero TFR e ticket Naspi per società in crisi

La Legge di Bilancio per il 2022 ha esteso al 2023 e al 2024 le disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria durante periodi di Cigs e dal versamento del ticket di licenziamento.

L'Inps, con il Messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, fornisce le istruzioni operative per accedere all'esonero.

Regime previdenziale del lavoro sportivo

L'Inps, con la Circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, illustra la nuova disciplina contributiva del lavoro sportivo a seguito della riforma in vigore dal 1° luglio 2023.

I lavoratori subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi presso l'Inps, a cui si iscrivono anche i lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici.

Si specifica che l'obbligo contributivo Ivs, con aliquota del 33%, è a carico del datore di lavoro/committente anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore nella misura del 91,9%.

Per i soli lavoratori dipendenti il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dei contributi cd. minori (malattia, maternità, Cuaf, disoccupazione, fondo di garanzia Tfr, Fis), mentre per i lavoratori autonomi e co.co.co. è dovuta esclusivamente la contribuzione Ivs.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi autonomi o co.co.co. sono iscritti alla Gestione Separata.

Viene chiarito che la soglia di esenzione di 5.000 euro ai fini previdenziali si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

L'aliquota, comprensiva di Ivs e assicurazioni cd. minori, è pari al 27,03% per i co.co.co. e al 26,23% per gli autonomi titolari di partita Iva; per entrambe le categorie è ridotta al 24% (solo Ivs) per i titolari di altra iscrizione previdenziale o già pensionati.

Fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale è dimezzato ai soli fini della

contribuzione Ivs, con corrispondente abbattimento dell'accredito pensionistico.

Il medesimo regime previdenziale si applica anche ai titolari di collaborazioni coordinate continuative amministrativo-gestionali, con la sola precisazione che l'aliquota Ivs da applicare è pari al 33% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, poi ridotta al 25% per effetto del decreto correttivo (D.L. 120/2023).

Con riferimento al lavoro occasionale l'Inps si ritiene sia possibile utilizzare sia il lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 del Codice Civile sia il contratto di prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis D.L. 50/2017 (ex voucher).

La Circolare contiene le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens con i termini per la regolarizzazione dei mesi pregressi.

Assicurazione Inail per il lavoro sportivo

Nella Circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 l'Inail fornisce le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori sportivo, a seguito della riforma prevista dal D.Lgs. 36/2021, e successivi decreti correttivi, entrata in vigore a regime dal 1° luglio 2023.

I soggetti tutelati per gli infortuni sul lavoro dall'Inail sono, principalmente, i lavoratori sportivi subordinati, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, mentre sono esclusi, in quanto beneficiari delle assicurazioni previste dalle federazioni sportive, i titolari di contratto di co.co.co. sportivo e gli sportivi dilettanti volontari e gli sportivi lavoratori autonomi.

La circolare riepiloga le voci di tariffa, create nella gestione industria, in cui devono essere

inquadrate i lavoratori sportivi: per gli atleti, gli allenatori e i direttori di gara è prevista la voce di tariffa 0590 con un tasso medio del 79‰, i tecnici istruttori la voce 0610 con un tasso del 9‰. L'attività dei collaboratori amministrativo-gestionali è classificata alla voce 0722 con tasso medio del 5‰.

Si ricorda che la novità della riforma riguarda i titolari di co.co.co. e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'Inail dal 16 marzo 2000.

I committenti e datori di lavoro dovranno presentare entro il 30 novembre 2023 la denuncia di iscrizione o di variazione, se già titolare di codice ditta e pat, ma debba denunciare nuovi rischi.

Lavoro sportivo

Nella Circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni relativamente alla riforma del lavoro sportivo compiutamente in vigore dal 1° luglio 2023.

Dopo aver ricordato l'elenco tassativo di mansioni che possono essere oggetto di lavoro sportivo, si ricorda che l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Nell'ambito del lavoro subordinato sono previste deroghe rispetto alla normativa ordinaria: non si applica la disciplina degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, degli accertamenti sanitari e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; inoltre possono essere stipulati contratti a tempo determinato per una durata massima di cinque anni.

Nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale,

ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Il contratto, da stipulare in forma scritta a pena di nullità, deve essere depositato, a cura della società, entro sette giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale per l'approvazione, che costituisce condizione di efficacia del contratto e che pertanto costituisce elemento necessario e temporalmente antecedente all'avvio della prestazione lavorativa.

Nel settore dilettantistico il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono congiuntamente nei confronti del medesimo committente i requisiti della durata massima delle prestazioni non superiore a 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e della coordinazione delle mansioni sotto il profilo tecnico-sportivo secondo quanto previsto dai regolamenti sportivi.

Per i volontari le prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Nell'ambito delle collaborazioni amministrativo-gestionali si precisa che non vi rientrano coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per cui è richiesta l'iscrizione ad albi.

Contratti a termine

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

In ordine alla possibilità di stipulare rapporti a termine fino al 30 aprile 2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, si specifica che l'indicazione del termine del 30 aprile 2024 è da riferirsi alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre tale data.

Qualora i contratti collettivi contengano causali che costituiscono un mero rinvio alle fattispecie legali della normativa previgente (cd. Decreto Dignità D.L. 87/2018), devono ritenersi implicitamente superate con possibilità di utilizzo dell'autonomia negoziale delle parti fino al 30 aprile 2024.

Ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi senza causale si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023; pertanto i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo massimo acausale di dodici mesi, ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

Si chiarisce che l'espressione "contratti stipulati" è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Agenzie immobiliari; Autoscuole; Radiotelevisione emittenti private

Minimi tabellari: con decorrenza 1° novembre 2023 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari dei predetti Ccnl.

Dirigenti terziario - Accordo di rinnovo 12 aprile 2023

Una tantum: viene erogata l'ultima tranches di 600 euro dell'una tantum riconosciuta ai dirigenti in forza alla stipula dell'accordo a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu